

## **NON C'È FALSO IN ATTO PUBBLICO nell'alterazione del cartellino delle presenze nella pa**

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 18 LUGLIO 2018, N. 41426

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Alcuni dipendenti di una Pubblica amministrazione erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 640 comma 2 cod. pen. e 483 cod. pen. per avere timbrato i cartellini marcatempo con modalità tali da attestare falsamente la loro presenza in ufficio.

Avverso la sentenza della Corte di appello i predetti hanno ricorso in Cassazione, deducendo violazione di legge in punto di configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (chiedendo quindi l'esclusione della configurabilità del reato di falso in atto pubblico nel caso in esame).

La Suprema Corte di Cassazione – Quinta sezione penale - ha premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, i cartellini marcatempo o i fogli di presenza non hanno natura di atto pubblico, trattandosi di documenti di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla Pubblica amministrazione.

La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo (afferma la Corte di Cassazione) è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza in merito alla presenza suo luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, reato per il quale i ricorrenti hanno riportato condanna, non impugnata. Per la Corte di Cassazione non è però vero che i predetti realizzassero il reato di falso in atto pubblico (art. 483 del cod. pen.), in quanto cartellini o badge rilevano infatti solo nel rapporto con il datore di lavoro, rapporto che nella Pubblica amministrazione è ormai di diritto privato.

La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto la legittimità della condanna per truffa aggravata, peraltro non impugnata dai ricorrenti in Cassazione, ma ha escluso l'ipotesi di falso in atto pubblico in quanto il cartellino marcatempo non è atto pubblico.